Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Martedì, 4 ottobre 1932 - Anno X** **Numero 230**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1932, n. 1260.
Disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro;

Visto il R. decreto 31 agosto 1928, n. 2126;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli estratti o concentrati di pomodoro in conserva ed i succhi di pomodoro debbono essere prodotti direttamente dal frutto fresco, maturo, sano e ben lavato, e conservati, subito dopo la produzione, e, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, in recipienti di bande stagnate o di vetro,

idonei, ermeticamente chiusi, di capacità non superiore ai litri 20.

Con determinazione del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito l'Istituto nazionale per le conserve alimentari, potranno essere autorizzati, per la fabbricazione dei recipienti di cui al comma precedente, altri materiali riconosciuti idonei, purchè non cedano piombo, zinco od altri metalli tossici al prodotto conservato.

È, tuttavia, ammessa per i doppi e tripli concentrati la conservazione anche in fusti di legno ed altri recipienti, purchè idonei, soltanto se collocati, entro il termine di cui al precedente primo comma, in frigorifero.

La permanenza nei frigoriferi dei fusti e degli altri recipienti, di cui al comma precedente, non potrà essere superiore ad un anno dall'introduzione.

Sono esclusi dall'osservanza delle presenti disposizioni le farine di pomodoro ed i concentrati solidi in pani.

Art. 2.

Le modalità per l'introduzione e per l'estrazione del prodotto dal frigorifero, di cui al terzo comma del precedente art. 1, nonchè per la successiva utilizzazione del prodotto stesso, saranno stabilite con determinazioni del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, che ne curerà l'esecuzione.

Art. 3.

I residui della lavorazione dei pomodori pelati dovranno essere immediatamente ed esclusivamente utilizzati dalla stessa fabbrica produttrice di pomodori pelati.

I prodotti semilavorati non possono essere messi in commercio per la preparazione successiva di conserve.

Art. 4.

I doppi e tripli concentrati di pomodoro e i semilavorati come le ministrelle e simili, prodotti negli anni precedenti al 1932 ed esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere denunciati, entro un trimestre dalla data suddetta, all'Istituto nazionale per le conserve alimentari e, se riconosciuti idonei al consumo dall'Istituto stesso, potranno essere conservati, anche in recipienti e in modi diversi da quelli indicati al precedente articolo 1, fino al 28 febbraio 1933.

I doppi e tripli concentrati di pomodoro prodotti negli anni 1932 e 1933 potranno essere conservati, analogamente a quanto è stabilito nel precedente comma: i primi, fino al 28 febbraio 1933, ed i secondi, fino al 31 dicembre 1933.

Art. 5.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda di L. 50 a L. 100, per ogni quintale di merce.

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Gualdo Tadino, addì 25 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, *foglio* 165. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1932, n. 1261.
Modifica alla imposta complementare progressiva sul reddito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, per la istituzione della imposta complementare progressiva sul reddito;

Ritenuta l'urgente necessità di apportare alcune modificazioni alle norme vigenti per l'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, è sostituito il seguente:

« Ai fini del controllo della veridicità delle denuncie e per i conseguenti accertamenti d'ufficio, deve tenersi conto di tutti i redditi già iscritti agli effetti delle varie imposte speciali e dei redditi ad esse soggetti, ma non ancora definitivamente accertati e valutati a norma del precedente art. 7. Deve altresì tenersi conto dei redditi risultanti da documenti, i quali provengono dal contribuente, o siano comunque certi, nonchè di quelli la cui esistenza si palesi per circostanze od elementi di fatto, con speciale riguardo al tenore di vita del contribuente.

« Il reddito valutato sinteticamente non è suscettibile di altre detrazioni all'infuori di quelle di cui al precedente articolo 11 ».

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, *foglio* 161. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1932, n. 1262.

Approvazione della convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le convenzioni:

20 giugno 1925 stipulata con la Ditta I. e V. Florio, sedente in Palermo, per Società da costituire, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Palermo), convenzione nella quale alla Ditta I. e V. Florio è stata sostituita a tutti gli effetti la Società italiana di navigazione « Florio » sedente in Roma;

12 marzo 1927, 29 marzo 1928 e 31 marzo 1931 suppletive a quella 20 giugno 1925 suindicata;

14 novembre 1925 stipulata con la Società anonima di navigazione « Transatlantica Italiana », sedente in Genova, per Società da costituire, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo I (Genova-Napoli), convenzione nella quale alla Società di navigazione « Transatlantica Italiana » sedente in Genova è stata sostituita a tutti gli effetti la « Compagnia Italiana Transatlantica » Società di navigazione per servizi postali e commerciali sovvenzionati, sedente in Roma;

16 marzo 1927 suppletiva a quella 14 novembre 1925 suindicata;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una nuova organizzazione delle linee suddette affidandone l'esercizio ad un unico ente per meglio assicurare la continuità delle comunicazioni fra le varie regioni del Tirreno e fra l'Italia e le sue Colonie;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 28 luglio 1932-X con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra), sedente in Roma, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo I (Tirreno) per la durata dal 16 aprile 1932 al 31 dicembre 1946 e verso l'annua sovvenzione di L. 78.575.000.

Art. 2.

La Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra) è autorizzata a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 25.000.000 contro la cessione al Consorzio stesso di una parte di sovvenzione occorrente all'ammortamento del detto mutuo entro il periodo della convenzione di cui al precedente art. 1.

Nel caso in cui venisse a mancare alla Società « Tirrenia », per qualsiasi causa, il diritto al pagamento della parte di sovvenzione come sopra ceduta, lo Stato verserà ugualmente al Consorzio la parte predetta, rivalendosene verso la « Tirrenia » stessa.

Art. 3.

Il personale amministrativo, di mare (stato maggiore) e subalterno occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla convenzione allegata al presente decreto sia all'inizio della convenzione medesima e sia per le ulteriori esigenze che si verificassero entro il successivo periodo di un anno, dovrà dal concessionario essere assunto esclusivamente fra gli impiegati amministrativi, di mare (stato maggiore) e subalterni facenti parte dei ruoli organici delle cessanti Società di navigazione sovvenzionate: « Compagnia Italiana Transatlantica » e « Florio » con rapporto di impiego disciplinato dai regolamenti organici approvati con decreto 15 marzo 1927 del Ministro per le comunicazioni e modificati con successivi decreti del Ministro medesimo in data 14 ottobre 1927 e 27 marzo 1928. L'assunzione dovrà essere fatta nella medesima proporzione per ciascuna Società rispettivamente in relazione al numero degli impiegati, sia amministrativi che di mare (stato maggiore) e subalterni, inscritti nei ruoli organici stessi e presentemente in servizio presso ciascuna delle cessanti Società, ma con facoltà di scelta nell'ambito dei singoli ruoli.

Nell'assegnazione di grado per il personale di cui nel precedente comma, sarà, per quanto possibile, tenuto conto di quello precedentemente raggiunto.

Il personale assunto dal nuovo concessionario non avrà diritto ad alcuna liquidazione per la cessazione dal servizio presso la Società da cui proviene, ma conserverà la propria anzianità sia agli effetti della determinazione dell'indennità in caso di successivo licenziamento che agli altri effetti che saranno previsti dal regolamento organico di cui all'art. 12 della convenzione di cui sopra.

Il personale della « Compagnia Italiana Transatlantica » e della « Florio », che non accettasse il trasferimento al nuovo concessionario o che da questo non venisse assunto, sarà licenziato.

Agli impiegati delle Società cessanti i cui rapporti di impiego sono disciplinati dai regolamenti organici approvati con i decreti su citati del Ministro per le comunicazioni, che venissero licenziati, saranno dovute le indennità previste dall'art. 16, comma 16, dei regolamenti medesimi pel caso di cessazione dal servizio marittimo sovvenzionato, migliorate al doppio, e quindi tante mensilità dell'ultimo stipendio (anzichè tante mezze mensilità) quanti sono gli anni di servizio prestati dal licenziato posteriormente al 1° luglio 1910, quale impiegato di Società di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

Agli impiegati i cui rapporti d'impiego siano disciplinati da norme diverse dai regolamenti organici approvati con i decreti su citati del Ministro per le comunicazioni, che venissero licenziati, saranno dovute le indennità che possono loro competere pel servizio prestato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti di impiego per i casi di licenziamento.

È data peraltro facoltà a tutto il personale licenziato di optare fra il trattamento previsto dal presente articolo e quello previsto dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825.

La risoluzione dei rapporti di impiego in base alle facoltà del presente articolo libera comunque le cessanti Società da qualunque ulteriore onere relativo alla previdenza del personale.

Art. 4.

Qualora il personale inscritto nei ruoli organici della « Compagnia Italiana Transatlantica » e della « Florio » di cui al 1° comma dell'articolo precedente non fosse sufficiente alle esigenze dei servizi indicati nel comma medesimo, il concessionario, sia all'inizio dei servizi stessi che entro l'anno successivo, dovrà assumere personale non inscritto nei ruoli

suddetti ma attualmente in servizio presso le Società medesime, salvo speciali e giustificate ragioni.

Art. 5.

Le indennità di licenziamento previste dall'art. 3 saranno corrisposte dalle Società cessanti al rispettivo personale licenziato; la nuova concessionaria dovrà però rimborsare alle Società stesse per ciascun impiegato licenziato: *a*) mezza mensilità per ogni anno di servizio prestato dall'impiegato presso Società sovvenzionate successivamente al 1° luglio 1910 e sino al giorno del licenziamento; *b*) 15/21 di tante mezze mensilità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio prestato dall'impiegato presso Società sovvenzionate dal 1° luglio 1910 al 31 dicembre 1925.

Per il personale assunto dalla nuova concessionaria le Società cessanti, limitatamente agli impiegati che da ciascuna di esse provengono, dovranno versare alla stessa nuova concessionaria: *a*) tante mezze mensilità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio prestato presso le Società cessanti posteriormente al 1° gennaio 1926; *b*) 6/21 di tante mezze mensilità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio prestato dall'impiegato presso Società sovvenzionate dal 1° luglio 1910 sino al 31 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, *foglio* 166. — MANCINI.

Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del Gruppo I - Tirreno.

Fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. croce *Giulio Ingianni*, direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

Ed i signori comm. ing. *Carlo Augusto Linch* fu Augusto e comm. dott. ing. *Giuseppe Lojacono* fu Leonardo, consiglieri delegati della Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra) anonima con sede legale in Roma, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Servizi da eseguirsi.

La Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra) anonima con sede legale in Roma, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (Alleg. 1) alle condizioni indicate nel capitolato qui unito (Alleg. 2), che con la tabella stessa fa parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli la Società viene designata con la parola « concessionario ».

Art. 2.

Sovvenzione.

La sovvenzione annua per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è fissata in lire settantotto milioni cinquecentosettantacinquemila (L. 78.575.000).

La sovvenzione sarà soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 45.000 di carbone e di un prezzo base di L. 140 a tonnellata cif Genova primario Cardiff, di un consumo medio annuo di tonn. 22.000 di nafta grezza (Fuel Oil) e di un prezzo base di L. 190 a tonnellata merce resa franco bordo Genova e di un consumo medio annuo di tonn. 26.000 di nafta raffinata (Diesel Oil) e di un prezzo base di L. 240 a tonnellata merce resa franco bordo Genova.

La revisione avrà luogo soltanto quando le medie dei prezzi del carbone o della nafta riferentisi al triennio precedente risultino superiori o inferiori rispettivamente ai prezzi base suddetti di almeno il 15 per cento. La correzione della sovvenzione sarà fatta in base alle medie di cui sopra e per la sola parte eccedente tale quota del 15 per cento, ed avrà valore per il triennio successivo.

Agli effetti dei comma 2° e 3° del presente articolo il primo triennio avrà termine col 31 dicembre 1934.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni le indicazioni di consumo medio annuo di combustibile potranno essere variate ogni volta che il concessionario avrà dovuto provvedere alla sostituzione di una o più navi con altre aventi apparati motori utilizzanti combustibile diverso da quello usato sulle navi sostituite, o avrà dovuto modificare il sistema di combustione ad una o più navi di quelle in servizio.

Art. 3.

Pagamento della sovvenzione.

La sovvenzione dovuta al concessionario verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Il concessionario dovrà inviare al Ministero delle comunicazioni tutti quei documenti che gli saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.

Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà effetto dal 16 aprile 1932 al 31 dicembre 1946.

Trascorso tale termine la convenzione si intenderà prorogata di anno in anno, salvo caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.

Art. 5.

Amministrazione della Società - Capitale sociale.

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere, per non meno del sessanta per cento del capitale stesso, possedute da cittadini italiani o da Società riconosciute italiane, e il Ministero delle comunicazioni potrà in ogni tempo richiedere che tutte le azioni costituenti il predetto sessanta

per cento siano nominative. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione della Società e la sua rappresentanza legale e direttiva dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Le disposizioni di cui ai comma 1° e 2° del presente articolo devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione. Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate senza il consenso del Ministero, la concessione sarà dichiarata decaduta con decreto ministeriale non soggetto ad alcun gravame, salvo il ricorso di legittimità a norma degli articoli 16 e 26 del R. decreto 1054 del 26 giugno 1924 approvante il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. 6.

Rappresentanza del concessionario all'estero.

Di massima gli agenti all'estero dovranno essere cittadini italiani ed approvati dal Ministero delle comunicazioni, il quale avrà facoltà di autorizzare la concessione di agenzie a persone straniere nei casi in cui lo ritenesse necessario od opportuno.

Non potrà essere affidato l'incarico di agente a colui che sia investito di funzioni consolari, salvo casi speciali per i quali occorrerà l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Sede legale.

Il concessionario avrà la sede legale in Roma, la Direzione generale e la sede di armamento e di esercizio a Napoli e sedi compartimentali a Genova e a Palermo.

Art. 8.

Esenzione di ritenute di sovvenzione.

In deroga all'art. 7 del capitolato per i periodi in cui il piroscafo « Città di Catania » fosse adibito al servizio delle linee 1, 2 e 11 in sostituzione delle navi ivi normalmente addette, non sarà applicata la ritenuta di sovvenzione per la deficienza di tonnellaggio.

Art. 9.

Le navi allo scadere della convenzione.

Alla scadenza del presente contratto lo Stato avrà facoltà di prendere possesso per rilevare o far rilevare al nuovo od ai nuovi concessionari delle linee sovvenzionate, ed in tal caso il concessionario avrà l'obbligo di cedere, tutte o in parte, le navi applicate alle linee contemplate nell'annessa tabella (Alleg. 1).

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un collegio peritale con le funzioni di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle due parti interessate, ed il quinto ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, sarà nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 10.

Noleggio delle navi.

Il Ministero delle comunicazioni avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi del concessionario, completamente armate. In questo caso, sarà corrisposto al concessionario un compenso risultante dai seguenti elementi per tutta la durata effettiva del noleggio:

1° il sei per cento per interesse sul valore attuale della nave;

2° il dodici per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3° il rimborso delle spese vive, quali: consumo del carbone e delle materie grasse, paghe panatiche ed accessori dell'equipaggio, spese portuali ed assicurazione.

Il materiale dovrà essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è il valore che all'atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima con le dotazioni ed i corredi di cui risulta munita, fosse di nuova costruzione, il valore attuale è quello iniziale, ridotto del 4 per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino ad un minimum del 25 per cento del valore iniziale.

Il valore iniziale sarà determinato di accordo tra il Ministero delle comunicazioni ed il concessionario, ed in mancanza di accordo dal Ministro per le comunicazioni in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 11.

Equipaggi.

La forza minima degli equipaggi sarà determinata da apposite tabelle stabilite dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Il personale di bassa forza sarà reclutato a mezzo degli Uffici di collocamento istituiti presso le Capitanerie ed Uffici di porto.

Il contratto-tipo di arruolamento è soggetto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Tutto il personale di bordo, sia di coperta, di macchina o di camera, dev'essere provvisto della divisa da approvarsi, su proposta del concessionario, dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 12.

Regolamento organico.

Il concessionario ha l'obbligo di presentare per il personale di stato maggiore navigante e per quello addetto ai servizi amministrativi entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, il regolamento organico del detto personale da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Ove il concessionario non adempisse a tale obbligo il Ministro per le comunicazioni provvede d'ufficio alla compilazione del predetto regolamento.

Il regolamento organico deve contenere le tabelle numeriche del personale occorrente per i servizi di amministrazione e di quello di stato maggiore navigante con indicazione dei gradi, degli stipendi e dei relativi aumenti periodici. Deve inoltre, fra le varie disposizioni circa i rapporti contrattuali fra concessionario e personale, contenere quelle per le promozioni e per il trattamento economico al personale ammalato o sbarcato per disarmo, licenza o disponibilità, al personale colpito da infortuni per cause di servizio, ed al personale dispensato per raggiunti limiti di età, invalidità ed inidoneità, per mancanza di fiducia e cessazione di servizio. Deve infine contenere le norme relative allo intervento di un rappresentante del personale del concessionario nelle deliberazioni per le promozioni del personale stesso e

per i provvedimenti disciplinari a suo carico, nonchè le norme per la risoluzione in via arbitrale delle controversie fra il concessionario ed il suo personale in ordine all'applicazione del regolamento stesso.

Art. 13.

Imbarco di diplomati, capitani o macchinisti.

Il concessionario ha l'obbligo di imbarcare sulle navi addette a linee toccanti porti esteri, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano e un diplomato macchinista in qualità di allievi.

L'imbarco sarà fatto su richiesta della Direzione marittima, nella cui circoscrizione è compreso il porto di armamento dei piroscafi.

La durata dell'imbarco per ogni diplomato non può essere inferiore ad un anno. Trascorso tale periodo e semprechè sia terminato il viaggio in corso il diplomato imbarcato sarà sostituito da un altro diplomato designato dalla Direzione marittima.

I diplomati imbarcati avranno una paga mensile di L. 100, aumentabili a L. 150, e trattamento tavola di ufficiali.

Art. 14.

Riduzioni di tariffa.

Il concessionario si obbliga di applicare sulle linee tra la Sardegna e il continente, oltre alle facilitazioni di viaggio contemplate nel capitolato annesso alla presente convenzione, la riduzione del 30 % sulle tariffe normali dei viaggi di andata e ritorno, ogni qualvolta siano concesse dalle Ferrovie dello Stato riduzioni non inferiori al 30 % sulle proprie tariffe in occasione di congressi, fiere, esposizioni, pellegrinaggi, manifestazioni sportive, viaggi d'istruzione, viaggi turistici e simili, dietro presentazione dei documenti prescritti dai rispettivi Comitati.

Art. 15.

Convenzioni speciali.

Il concessionario si obbliga su richiesta delle singole amministrazioni dello Stato, civili o militari, di addivenire alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle amministrazioni stesse.

Art. 16.

Interruzione, sospensione o abbandono del servizio.

Qualora si verificasse sospensione o abbandono della navigazione, ovvero interruzione del servizio in una o più linee — che non fossero dipendenti da causa di guerra o di contumacia — il Ministro per le comunicazioni potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida. Tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di revocare la concessione, ed anche di far prendere possesso delle navi e della azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente sia per mezzo di altra ditta, società od ente, nel cui confronto il Ministro per le comunicazioni potrà addivenire a nuova concessione. In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario revocato il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso a favore del concessionario revocato un compenso di requisizione da determinarsi secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministro per le comunicazioni avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo è devoluto allo Stato.

Art. 17.

Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità.

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti, che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'art. 16 ne compromettano — a giudizio insindacabile della amministrazione — le finalità, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato avrà facoltà di revocare la concessione ed anche di far prendere possesso dei piroscafi e della azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo suaccennato.

Art. 18.

Divieti.

Il concessionario non potrà cedere ad altri i servizi assunti, nè vendere le navi assegnate ai servizi stessi senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

Il concessionario non potrà, inoltre, senza l'autorizzazione del Ministro predetto, assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

Gli è del pari vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta a trusts, coalizioni o cartelli, o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico, come pure di svolgere con mezzi di sleale concorrenza una azione avente lo scopo evidente di ostacolare iniziative della Marina libera nazionale.

Qualora il concessionario apertamente o nascostamente contravvenisse a queste disposizioni, il Ministro per le comunicazioni potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la concessione.

Art. 19.

Danni per decadenza della concessione.

Nei casi di revoca o decadenza previsti dalla presente convenzione, la cauzione verrà incamerata di pieno diritto e il concessionario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni che per i casi suddetti possono derivare allo Stato.

Art. 20.

Cauzione.

All'atto della stipulazione del contratto, il concessionario dovrà prestare una cauzione corrispondente al 10 per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo ipoteca sopra una o più navi di proprietà del concessionario, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una società italiana di assicurazioni, accettata dal Ministero delle comunicazioni per una somma che garantisca lo ammontare della cauzione, e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe inflitte che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà mediante decreto del Ministro per le comunicazioni a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere reintegrata entro 10 giorni dalla data del decreto. Non avvenendo ciò, il concessionario si intende decaduto per sua colpa dalla concessione.

Art. 21.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 22.

Risoluzione di controversie.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione e annesso capitolato, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dal concessionario ed il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti, ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

Art. 23.

Sovvenzione per linea.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni la sovvenzione complessiva stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nell'annessa tabella.

Art. 24.

Con l'entrata in vigore della presente convenzione cessano le seguenti convenzioni stipulate:

A) con la Compagnia Italiana Transatlantica, sedente in Roma, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo I (Genova-Napoli):

1° in data 14 novembre 1925, approvata con decreto interministeriale 24 novembre 1925;

2° in data 16 marzo 1927, approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927-V;

B) con la Società italiana di navigazione « Florio », sedente in Roma, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Palermo):

1° in data 20 giugno 1925, approvata con decreto interministeriale 20 ottobre 1925;

2° in data 12 marzo 1927, approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927-V;

3° in data 29 marzo 1928-VI, approvata con decreto interministeriale 6 maggio 1928-VI;

4° in data 31 marzo 1931-IX, approvata con R. decreto-legge 2 maggio 1932-X, n. 606.

Cessa inoltre qualunque altra convenzione non compresa nella elencazione di cui sopra, e che fosse stata stipulata con la Compagnia Italiana Transatlantica e con la Società di navigazione « Florio » per l'esercizio di servizi marittimi sovvenzionati.

Il concessionario assume tutti gli oneri inerenti ai seguenti mutui:

Mutuo di lire centodieci milioni ottocentonovantaseimila duecentoventitre e centesimi settanta (L. 110.896.223,70) contratto dalla Compagnia Italiana Transatlantica, sedente in Roma, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito notaio Carlo Capo;

Mutuo di lire diciottomilioni (L. 18.000.000) contratto dalla Compagnia Italiana Transatlantica, sedente in Roma, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 16 aprile 1932 a rogito notaio Carlo Capo;

Mutuo di lire centodiecimilioni ottocentonovantaseimila duecentoventitre e centesimi settanta (L. 110.896.223,70) contratto dalla Società italiana di navigazione « Florio », sedente in Roma, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito notaio Carlo Capo;

Mutuo di lire quarantamilioni (L. 40.000.000) contratto dalla Società italiana di navigazione « Florio », sedente in Roma, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 25 aprile 1929 a rogito notaio Carlo Capo;

Mutuo di lire venticinquemilioni (L. 25.000.000) contratto dalla Società italiana di navigazione « Florio », sedente in Roma, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 6 agosto 1931 a rogito notaio Carlo Capo;

Mutuo di lire ventiquattromilioni (L. 24.000.000) contratto dalla Società italiana di navigazione « Florio », sedente in Roma, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 16 aprile 1932 a rogito notaio Carlo Capo.

Qualunque altro mutuo contratto dalla Compagnia Italiana Transatlantica e dalla Società di navigazione « Florio » non compreso nella elencazione di cui sopra, pel quale lo Stato avesse assunto la garanzia dell'ammortamento verso l'Istituto mutuante.

Fatta a Roma in tre originali addì 28 luglio millenovecentotrentadue - Anno X, E. F.

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra)
I consiglieri delegati:
CARLO AUGUSTO LINCH
GIUSEPPE LOJACONO

ALLEGATO 1.

Tabella delle linee di navigazione del Gruppo I - Tirreno.

Linea 1 - Napoli-Palermo e ritorno; periodicità: giornaliera; velocità oraria normale di esercizio: miglia 16,75.

Linea 2 - Palermo-Tunisi e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 16,75.

Linea 3 - Civitavecchia-Terranova e ritorno; periodicità: giornaliera; velocità oraria normale di esercizio: miglia 14.

Linea 4 - Civitavecchia-Cagliari e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Linea 5 - Napoli-Cagliari e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Linea 6 - Genova-Spezia-Livorno-Portoferraio-Maddalena-Palau-Terranova (scali intermedi facoltativi sulla costa orientale sarda) - Cagliari-Palermo e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 7 - Genova-Spezia-Livorno-Maddalena-Palau-Porto Torres (scali intermedi facoltativi sulla costa occidentale sarda) - Carloforte-Cagliari-Palermo e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 8 - Genova-Livorno-Bastia-Porto Torres e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 9 - Genova-Livorno-Civitavecchia-Cagliari-Trapani (solo andata) - Tunisi e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10 (1).

Linea 10 - Palermo-Trapani-Marsala-Mazara-Pantelleria-Tunisi e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 11 - Palermo-Tripoli e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 16,75.

Linea 12 - Napoli-Messina o Catania (alternativamente) - Siracusa-Malta-Tripoli e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Linea 13 - Siracusa-Tripoli e ritorno, con approdo ogni due settimane a Malta; periodicità: tre viaggi ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Linea 14 - Napoli-Messina o Catania (alternativamente) - Siracusa-Bengasi e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Linea 15 - Siracusa-Bengasi e ritorno (con prolungamento a Derna ogni quattro settimane); periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Linea 16 - Tunisi-Malta-Tripoli e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10 (1).

Linea 17 - Tunisi-Susa-Sfax-Gerba-Tripoli e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 18 - Tripoli-Homs-Sliten-Misurata-Sirte-Bengasi-Apollonia-Derna-Tobruk e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 19 - Genova-Palermo-Trapani-Tunisi-Tripoli-Bengasi-Alessandria e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 20 - Genova-Livorno (solo ritorno) - Napoli-Messina (solo andata) - Porto Said-Suez-Porto Sudan (facoltativo) - Massaua-Aden (fac.) - Mogadiscio-Chisimaio e ritorno, con prolungamento facoltativo a Mombasa, Zanzibar e Dar es Salaam; periodicità: mensile; velocità oraria normale di esercizio: miglia 13.

Linea 21 - Massaua-Hodeida-Assab-Gibuti-Aden-Alula-Ras Hafun-Obbia-Mogadiscio-Merka-Brava-Chisimaio e ritorno, con prolungamento facoltativo a Mombasa e Zanzibar; periodicità: mensile; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 22 - Massaua-Porto Sudan o Gedda (alternativamente) - Suez e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

(1) Il Ministro per le comunicazioni potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre che le linee 9 e 16 siano eseguite a periodicità settimanale, senza che il concessionario possa pretendere al riguardo alcun aumento di sovvenzione.

Navi (piroscafi o motonavi) da assegnarsi alle linee.

N. 4 (quattro) navi della stazza lorda unitaria minima di 5500 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 16,75 per le linee 1, 2 e 11.

N. 2 (due) navi della stazza lorda unitaria minima di 3000 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 14 per la linea 3.

N. 1 (una) nave della stazza lorda minima di 3000 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 12 per la linea 4.

N. 9 (nove) navi della stazza lorda unitaria minima di 2400 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10 per le linee 6, 7, 8, 10, 17, 18 e 19.

N. 2 (due) navi della stazza lorda unitaria minima di 1800 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10 per le predette linee 6, 7, 8, 10, 17, 18 e 19.

N. 3 (tre) navi della stazza lorda unitaria minima di 3000 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 12 per le linee 5, 12, 13, 14 e 15.

N. 2 (due) navi della stazza lorda unitaria minima di 3000 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10 per le linee 9 e 16.

N. 2 (due) navi della stazza lorda unitaria minima di 5500 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 13 per la linea 20.

N. 2 (due) navi della stazza lorda unitaria minima di 2000 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10 per la linea 21.

N. 2 (due) navi della stazza lorda unitaria minima di 1500 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10, per la linea 22.

È consentito al concessionario di mantenere in servizio per la durata della presente convenzione le navi attualmente adibitevi costruite anteriormente al 1921, a condizione che esse conservino sempre la inscrizione nella prima classe del Registro italiano.

Restano tuttavia salve ed impregiudicate le disposizioni dell'art. 10 del capitolato annesso alla convenzione stessa.

Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra)
I consiglieri delegati:
CARLO AUGUSTO LINCH
GIUSEPPE LOJACONO

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ispettorato dei servizi marittimi

Capitolato « A » per i servizi marittimi sovvenzionati.

Esecuzione dei viaggi — Itinerari ed orari.

Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

I giorni e le ore di partenza e di arrivo verranno determinati dal Ministero delle comunicazioni, sentito il concessionario, e potranno essere in egual modo variati.

Le partenze potranno però, per ragioni di ordine pubblico o di interesse postale, commerciale o politico essere ritardate od anticipate sull'ordine scritto del Ministero delle comunicazioni e dei suoi rappresentanti, o per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice la autorità marittima nei singoli porti, senza che si possa chiedere alcun compenso nè dal concessionario in confronto dello Stato, nè dai terzi sia in confronto dello Stato che del concessionario.

In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno il tempo di sosta nei diversi porti di approdo riducendolo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione in orario o col minor ritardo possibile.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere le navi in circostanze di ordinaria navigazione e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dal concessionario agli itinerari delle linee se non previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministero delle comunicazioni potrà sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari.

L'attuazione di nuovi approdi non dovrà però costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.

Nel caso che i viaggi straordinari possano essere eseguiti col materiale assegnato alle rispettive linee, saranno rimborsate ai concessionari le sole spese vive di esercizio.

Il Ministro per le comunicazioni potrà, per ragioni di interesse postale, commerciale o politico, e previo accordo col concessionario, modificare gli itinerari, la periodicità e la velocità delle linee, sopprimere una o più linee, sostituendo a queste altre linee, fermo restando che non ne venga diminuita la percorrenza complessiva annua nè aumentato l'onere finanziario dello Stato.

Navi (piroscafi o motonavi).

Art. 5.

Le navi da assegnarsi alle linee devono essere iscritte alla prima classe del « Registro italiano » e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.

Salvo il disposto dell'art. 7 esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art. 7, devono essere di assoluta proprietà del concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di assicurare tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di 25 anni dovranno essere sostituite.

Art. 6.

Il concessionario indicherà al Ministero delle comunicazioni le linee sulle quali intende destinare le singole navi; queste non potranno esser distolte dalle linee così indicate e sostituite con altre senza l'autorizzazione del Ministero predetto. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

Il concessionario non è esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio, nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione.

Nel caso che una nave si perdesse, il concessionario dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà insindacabile di autorizzare il concessionario, in casi eccezionali, ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la formola seguente:

$$S' = S - (a + b)$$

in cui

S' rappresenta la sovvenzione ridotta;
S rappresenta la sovvenzione normale;
a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità;
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio;

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V'}{V}\right)^3\right]$$

$$b = S - \left(0{,}65\ S + 0{,}35\ S\ \frac{T'}{T}\right)$$

nelle quali

V' rappresenta la velocità effettiva;
V rappresenta la velocità prescritta;
T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;
T rappresenta il tonnellaggio prescritto.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa una tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Art. 8.

Le navi nuove, che il concessionario ha l'obbligo di destinare al servizio, devono essere costruite nei cantieri italiani.

Il concessionario potrà ricorrere ai cantieri esteri quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, i cantieri nazionali abbiano fatto condizioni onerose in confronto di quelle risultanti da accreditati cantieri esteri.

I piani delle navi di nuova costruzione o da acquistarsi e quelli dei loro apparati motori, ed i relativi contratti di costruzione o di acquisto dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione.

Art. 9.

Le navi, siano nuove o già in esercizio, devono essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal uopo, prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero delle comunicazioni procederà ad una visita generale della nave, esigendo, ove occorra, che sia messa a secco. La visita si estenderà a tutte le parti costitutive e complementari della nave, cioè allo scafo ed alle sue soprastrutture con tutte le sistemazioni interne, all'apparato motore, ai macchinari ausiliari, all'armamento marinaresco ed agli oggetti di dotazione fissa e di rispetto.

La Commissione procederà inoltre alla prova di stabilità ed alle prove in mare per la determinazione della velocità e per l'accertamento delle condizioni di governo e delle qualità nautiche della nave e del funzionamento dei vari meccanismi ausiliari.

Per la esecuzione della visita e delle prove suindicate saranno dal Ministero delle comunicazioni emanate particolari norme.

Il Ministero delle comunicazioni potrà autorizzare che la visita e le prove suindicate siano eseguite posteriormente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea, e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

La visita e le prove suindicate hanno l'effetto delle visite di cui agli articoli 43 e seguenti del testo coordinato del regolamento 18 gennaio 1899, che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggeri.

Art. 10.

Il Ministero delle comunicazioni potrà, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso a ciascuna partenza dal porto capolinea per i viaggi oltre il canale di Suez o lo stretto di Gibilterra ed almeno di biennio in biennio per gli altri viaggi, far procedere ad una visita sommaria, ed occorrendo anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime riuniscano sempre tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione e alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate, od a quelle stabilite per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi che venissero successivamente emanati, il concessionario dovrà, nel termine che gli verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per rimettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi e inconvenienti verificatisi.

Art. 11.

Le spese per indennità di missione al personale ed alle Commissioni incaricate dal Ministero delle comunicazioni della esecuzione delle visite delle navi saranno a carico del concessionario.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali.

Art. 12.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 10 chilogrammi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il tre per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza sarà corrisposto al concessionario un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministro per le comunicazioni.

Il concessionario avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle comunicazioni nel limite dell'uno per cento della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 13.

Il concessionario dovrà destinare su ogni nave un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato, per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi il concessionario sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, e corredato di banchi, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente saranno collocate le cuccette pieghevoli per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese del concessionario.

Il vitto degli impiegati e dei commessi sarà calcolato a metà di quello dei viaggiatori.

Art. 14.

Il concessionario dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto o dagli uffici sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffici dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco.

Esso dovrà egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero delle comunicazioni, effettuarsi anche presso le agenzie del concessionario.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico del concessionario, il quale dovrà adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.

Art. 15.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti il concessionario si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle comunicazioni nello scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 16.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffici di posta, tanto interni che esteri, indicati dall'Amministrazione delle poste o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura del concessionario. La cassetta, alle cui eventuali riparazioni è tenuto il concessionario stesso, dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffici postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte del concessionario o dei suoi agenti, sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

Potrà richiedersi al concessionario che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti delle navi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati a cura dell'Amministrazione delle poste, relative all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Il concessionario però potrà trasportare con esenzione delle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da esso esercitate nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza, per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Il concessionario senza il consenso del Governo non potrà trasportare effetti fra porti esteri per conto di uno Stato estero.

Art. 17.

Il concessionario sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni e avarie degli effetti.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori.

Art. 18.

Il concessionario è obbligato al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni approvate dal Ministero delle comunicazioni, sentito il concessionario.

Allo scopo di facilitare tali trasporti il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Il Ministero delle comunicazioni provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo di approdo nel Regno sia assegnato ai piroscafi postali un posto determinato per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 19.

All'inizio del servizio le tariffe da applicarsi al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori fra tutti i porti del Regno — dall'Italia ai porti esteri dell'Adriatico, ai porti delle Isole italiane dell'Egeo, ai porti della Tunisia e di Malta ed ai porti della Libia, dell'Eritrea e della Somalia italiana e viceversa — come pure ai trasporti fra i porti del Mar Rosso fra Aden e Suez, fra quelli della Libia, fra quelli della Somalia Italiana e fra gli uni e gli altri non potranno superare i limiti stabiliti nelle tabelle che seguono:

TABELLA *A.*

PASSEGGERI (1).

Velocità prescritta e zone di percorrenza	Centesimi per passeggero chilometro		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Per le linee con velocità inferiore a 12 miglia:			
da 1 a 150 chilometri	39.9	26.6	13.3
da 151 a 300 »	29.82	19.88	9.94
da 301 a 600 »	20.89	13.93	6.96
da 601 a 1000 »	17.22	11.48	5.74
da 1001 a 1500 »	13.65	9.1	4.55
oltre 1500 chilometri	9.45	6.3	3.15
Per le linee con velocità da 12 a 15 miglia: (2)			
da 1 a 150 chilometri	63 —	42 —	21 —
da 151 a 300 »	32.55	21.7	10.85
da 301 a 600 »	24.15	16.1	8.05
da 601 a 1000 »	17.22	11.48	5.74
da 1001 a 1500 »	13.65	9.1	4.55
oltre 1500 chilometri	9.45	6.3	3.15
Per le linee con velocità oltre 15 miglia:			
Per qualsiasi percorso	63 —	42 —	21 —
Dall' Italia all' Eritrea e alla Somalia italiana e viceversa:			
da 1 a 4000 chilometri	52.2	34.8	17.4
oltre 4000 chilometri	28.8	19.2	9.6

(1) Nei prezzi di passaggio risultanti dall'applicazione della presente tabella non sono compresi il costo del vitto per tutte le classi e quello del letto per la prima e la seconda classe.

(2) Per i percorsi fra gli scali del Regno si applicheranno i prezzi previsti per le linee con velocità inferiore a 12 miglia.

Sulle navi potranno aggiungersi cabine speciali e di lusso a prezzi superiori a quelli normali, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Il numero di tali cabine non potrà eccedere il 40 per cento del numero totale dei posti di 1ª classe.

I ragazzi di età inferiore ai tre anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso); quelli dai tre ai dieci anni non compiuti, pagheranno metà tariffa.

Il costo del letto, del vitto e delle consumazioni a bordo sarà determinato dal Ministero delle comunicazioni. Il vitto non è obbligatorio pei passeggeri nei viaggi di durata inferiore a 12 ore.

Ogni passeggero di 1ª classe avrà diritto di portare con sè gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, ed ogni passeggero di 2ª e 3ª classe 70 chilogrammi, anche se il bagaglio, è costituito da derrate e prodotti agricoli per il consumo personale.

TABELLA *B*.

MERCI.

Zone di percorrenza	Prezzo per quintale in lire			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Sino a 200 Km. (minimo per q.le)	7.35	5.88	4.48	2.8
da oltre 200 e sino a 300 Km. (1)	0.294	0.196	0.112	0.056
da oltre 300 e sino a 400 Km. (1)	0.196	0.098	0.070	0.049
da oltre 400 e sino a 1000 Km. (1)	0.049	0.049	0.049	0.049
oltre 1000 Km. (1)	0.035	0.035	0.035	0.035
Dall'Italia all'Eritrea e viceversa	23.40	21.30	18.30	16.5
Dall'Italia alla Somalia italiana e viceversa	32.70	29.70	19.8	18 —

(1) Per ogni 20 chilometri indivisibili.

L'importo minimo di ogni spedizione è di lire dieci; le frazioni di quintale inferiori a 50 chilogrammi e quelle di 50 e più chilogrammi, sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero. Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 e 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti d'imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco. Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio e lo sbarco delle merci sarà fatto a cura del concessionario, il quale non potrà per tali operazioni applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità locali competenti; tuttavia per partite di importanza speciale il concessionario potrà consentire al ricevitore, salvo particolari disposizioni vigenti nei porti, di ritirare la merce sotto paranco.

TABELLA *C*.

BESTIAME.

Zone di percorrenza	Lire per capo			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Da 1 a 300 Km. (prezzo minimo)	28 —	16 —	7.60	4 —
Per ogni 50 Km. indivisibili oltre 300 e fino a 500 Km.	4 —	3 —	1.60	1 —
Per ogni 100 Km. indivisibili oltre 500 Km..	3 —	2 —	1 —	0.40

Appartengono alla 1ª classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche, vitelli;

alla 2ª classe: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini;
alla 3ª classe: montoni, capre, pecore e porci;
alla 4ª classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate d'accordo fra il Ministero delle comunicazioni ed il concessionario.

TABELLA *D*.

VALORI.

Zone di percorrenza	Lire per ogni 1000 lire indivisibili
Da 1 a 200 chilometri (prezzo minimo)	4 —
Per ogni 100 chilometri indivisibili oltre 200 e fino a 500 chilometri	0.72
Per ogni 100 chilometri indivisibili oltre 500 e fino a 1000 chilometri	0.24
Per ogni 100 chilometri indivisibili oltre 1000 chilometri.	0.12
Prezzo massimo	12 —

Nessun diritto di cappa potrà essere gravato dai concessionari sulle spedizioni di merci, bestiame e valori.

Art. 20.

Pei percorsi internazionali non indicati nell'articolo precedente le tariffe non potranno in verun caso essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti, i quali, ad insindacabile giudizio del Ministero delle comunicazioni, siano reputati di pari importanza.

Le merci di esportazione provenienti da porti esteri, trasportate come complemento di carico sulle navi in partenza dall'Italia, non potranno in alcun caso essere tassate ad un prezzo inferiore al nolo applicato dal concessionario alle merci della stessa natura prese in Italia per essere spedite alla stessa destinazione con la medesima nave.

Le merci di importazione, imbarcate in un porto estero sopra una nave a destinazione di un porto italiano, non saranno mai tassate ad un prezzo superiore al nolo applicato dal concessionario alle merci della stessa natura imbarcate nello stesso porto estero sopra la medesima nave per essere spedite, con o senza trasbordo, ad un porto estero.

Art. 21.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti merci applicando tariffe non superiori alle seguenti:

1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno toccata da navi adibite alle linee esercitate dal concessionario:

fino a 60 kg. . . . . L. 5
fino a 120 kg. . . . . » 10

2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località del Mediterraneo, toccate da navi adibite alle linee suddette:

fino a 60 kg. . . . . L. 10
fino a 120 kg. . . . . » 20

3° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località oltre Suez toccate da navi adibite alle linee suddette:

fino a 60 kg. . . . . L. 20
fino a 120 kg. . . . . » 30

Per l'operazione di trasbordo dei piccoli colli suddetti da una nave ad un'altra sarà percepito dal concessionario un compenso non superiore a L. 2 per collo.

Il volume dei piccoli colli non dovrà superare un quarto di metro cubo.

Art. 22.

Il concessionario dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare un proporzionale spazio a bordo pei diversi scali in relazione con la media del movimento commerciale di essi, secondo che sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni.

Quando per fatto proprio il concessionario non adempisse a tale obbligo sarà tenuto ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo salvo che lo speditore non avesse provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso il concessionario dovrà rimborsare le spese di sosta della merce.

Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata il concessionario avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 23.

In caso di carestia oppure di altra calamità pubblica la quale abbia per effetto di variare notevolmente le condizioni economiche normali del Regno o di alcune provincie, il Ministero delle comunicazioni potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del 50 per cento delle tariffe normali, senza che il concessionario abbia diritto a verun compenso.

Art. 24.

A richiesta del concessionario, e sempre quando ne sia dimostrata la necessità in dipendenza di eventuali maggiori oneri di esercizio, il Ministero delle comunicazioni potrà, previo parere favorevole del Consiglio superiore della marina mercantile e del Consiglio di Stato, accordare aumenti alle tariffe indicate agli articoli 19 e 21.

Il Ministero delle comunicazioni potrà inoltre, sentito il concessionario e previo parere favorevole del Consiglio superiore della marina mercantile e del Consiglio di Stato, disporre la riduzione delle tariffe massime indicate agli articoli 19 e 21 quando ciò sia consentito dalle mutate condizioni dell'economia nazionale e dei traffici marittimi.

Qualsiasi modificazione alle norme e condizioni di trasporto in vigore alla data di inizio dei servizi contemplati dal presente capitolato, dovrà essere preventivamente approvata dal Ministero predetto udito il Consiglio superiore della marina mercantile ed il Consiglio di Stato. Il Ministero delle comunicazioni potrà anche provvedere di sua iniziativa, sentito il concessionario ed i Consigli suddetti, alla revisione delle norme e condizioni medesime, ogni qualvolta ciò sia ritenuto da esso opportuno per armonizzarle con le leggi e le consuetudini.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe è esercitata dal Ministero delle comunicazioni: esso vigilerà che il concessionario non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio od a danno di singoli porti e di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra i concessionari e gli speditori, caricatori, ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero delle comunicazioni non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Servizio cumulativo.

Art. 26.

Pei trasporti dei passeggeri, bagagli e merci a destinazione degli scali esteri regolarmente toccati dalle linee indicate nella tabella di cui all'art. 1 e, ove sia possibile, anche pei trasporti in senso inverso, è fatto obbligo al concessionario di attuare, previ accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo ferroviario-marittimo, possibilmente mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe proprie a ciascuna Amministrazione. Uguale obbligo è fatto al concessionario in riguardo ai trasporti passeggeri, bagagli e merci fra il continente, le isole e le colonie.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura del concessionario, verso quel compenso che sarà stabilito dalle locali autorità competenti.

Il concessionario sarà pure tenuto ad attuare il servizio cumulativo per i passeggeri, bagagli e merci con gli altri concessionari dei servizi marittimi sovvenzionati, e possibilmente con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale e imprese di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate dalle navi italiane sovvenzionate.

Le norme e condizioni dei trasporti in servizio cumulativo fra i concessionari delle linee di cui al presente capitolato e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Il concessionario avrà l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito, appositi capannoni per le operazioni di servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato.

Art. 27.

Il concessionario dovrà concedere: il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto:

a) su tutte le linee; in prima classe:

1° alle persone che si trovano nelle condizioni dell'articolo 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, modificato con R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103, e con legge 18 giugno 1931, n. 921, ed agli Accademici d'Italia con tre viaggi all'anno per le loro famiglie;

2° ai funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile che viaggiano per ragioni di servizio ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dalla Amministrazione suddetta;

b) sulle linee per le colonie e l'estero:

1° a due missionari o due missionarie, italiani, in 2ª classe (uno potrà essere concesso in 1ª classe);

2° ai nazionali indigenti, residenti nelle colonie o all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare, su richiesta della autorità militare, in numero non superiore a 10 posti (3ª classe) per ogni viaggio di andata o di ritorno;

3° ai marinai italiani naufraghi, rimpatrianti, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, in numero non superiore a 10 posti (3ª classe).

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 2 e 3 sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni, e sarà pa-

gato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 2 e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 3.

Art. 28.

Il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto:

a) per i percorsi fra i porti del Regno:

1° agli impiegati dello Stato e loro famiglie;

2° agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3° ai militari di truppa;

4° agli allievi degli Istituti nautici;

5° ai partecipanti ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

6° alle comitive di operai, di agricoltori e loro famiglie in numero non inferiore a venti persone e alle comitive in genere composte di non meno di trenta persone, purchè in precedenza ne abbiano fatto domanda indicando i nomi dei componenti la comitiva e lo scopo del viaggio;

7° alle persone di servizio dei membri del Parlamento e delle categorie indicate ai numeri 1 e 2;

b) sulle linee per le colonie e per l'estero:

1° ai componenti le spedizioni scientifiche;

2° ai Regi agenti diplomatici e consolari, ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato in servizio nelle colonie e rispettive famiglie;

3° agli impiegati dello Stato in genere che viaggiano per ragioni di servizio;

4° agli insegnanti nelle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

c) su tutte le linee:

ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

ed in mancanza di speciali convenzioni con i Ministeri della guerra e della marina:

a) ai militari di ogni grado che viaggiano isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione il concessionario è obbligato a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

Il concessionario dovrà concedere:

a) la riduzione del 50 per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) la riduzione del 75 per cento sulle tariffe normali escluso il vitto:

1° ai cittadini che viaggiano per prender parte alle elezioni politiche;

2° per un viaggio annuale dalle colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali o stranieri ivi residenti, che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti di istruzione superiore o di belle arti.

Art. 30.

In mancanza di convenzioni speciali, per il trasporto di persone o cose per conto o a spese dello Stato il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulla tariffa normale. Dovranno però essere trasportati gratuitamente, con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze, dal concessionario i recipienti di qualsiasi peso e volume contenente i valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie: la consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, sarà fatta a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare al concessionario i trasporti che possono compiersi sulle linee da esso esercitate.

Sorveglianza dei servizi.

Art. 31.

La sorveglianza dei servizi spetta all'Amministrazione della marina mercantile (Ispettorato dei servizi marittimi) ed alle autorità da essa delegate. I funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile e le autorità da essa delegate hanno diritto di eseguire a bordo delle navi e presso l'Amministrazione del concessionario tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci.

Art. 32.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmettere copia ogni mese al Ministero delle comunicazioni, che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al Ministero delle comunicazioni, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti come delle spese per ciascuna linea.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo e da esso trovati regolari.

Art. 33.

Ove il concessionario non adempia agli obblighi di cui all'art. 32 od ostacoli le indagini che si praticassero ai termini degli articoli 31 e 32, il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 34.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 31 e 32 del presente capitolato sono a carico del concessionario, ed a tal uopo sulla sovvenzione annua sarà effettuata una ritenuta del 2 per mille, che varrà a titolo di deposito, salvo liquidazione definitiva.

Penalità.

Art. 35.

Per le sole linee postali giornaliere Napoli-Palermo e Civitavecchia-Terranova:

Nel caso di ritardato arrivo nei porti capolinea non derivante da causa di forza maggiore dimostrata o da autoriz-

zazione ministeriale, il concessionario incorrerà in una multa di L. 0,10 per tonnellata di stazza lorda e per ogni ora di ritardo, esclusa la prima mezz'ora. Nell'applicazione di tale multa sarà computata per un'ora ogni frazione superiore ai trenta minuti, sarà trascurata la frazione uguale o inferiore.

Per tutte le linee:

Per ogni viaggio omesso il concessionario incorrerà nella perdita della relativa sovvenzione. Se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore, il concessionario incorrerà, inoltre, in una multa da lire mille a cinquemila (L. 1000 a L. 5000).

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando invece il viaggio venga interrotto senza causa di forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione del viaggio.

Qualora una nave, senza prova che ciò avvenne per causa di forza maggiore, o senza averne ottenuta l'autorizzazione dal Ministero delle comunicazioni, non approdasse ad uno degli scali prescritti o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, il concessionario incorrerà nella multa di lire mille (L. 1000).

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari il concessionario incorrerà in una multa da lire cinquecento (L. 500) a lire cinquemila (L. 5000) per viaggio.

Salvo casi di forza maggiore dimostrata, il ritardo frapposto dal concessionario alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o a rimpiazzare una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una multa di lire una per tonnellata di stazza lorda e per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 30 per il comandante, di L. 15 per ogni ufficiale e di L. 5 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni del concessionario. Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte del concessionario.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione e sussidiariamente dalla cauzione.

Roma, 28 luglio 1932 - Anno X, E. F.

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la « Tirrenia » (Flotte riunite Florio e Citra):
CARLO AUGUSTO LINCH.
GIUSEPPE LOJACONO.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-59 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Grilj Giovanni fu Stefano e fu Cotic Orsola, nato a S. Michele (Opacchiasella) il 21 dicembre 1867 e residente a S. Michele (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Grilj Orsola fu Giuseppe Devetak, nata a S. Michele il 3 luglio 1865, moglie;

Grilj Serafino di Giovanni, nato a S. Michele il 18 novembre 1895, figlio;

Grilj Leopoldo di Giovanni, nato a S. Michele il 20 dicembre 1898, figlio;

Grilj Maria di Francesco Devetak, nata a S. Michele il 4 agosto 1899, nuora;

Grilj Giuseppe Leopoldo di Leopoldo, nato a Opacchiasella il 29 luglio 1924, nipote;

Grilj Valeria di Leopoldo, nata a Opacchiasella il 25 giugno 1926, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6337)

N. 50-60 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Grilj Davide fu Stefano e fu Cotic Orsola, nato a S. Michele (Opacchiasella) il 17 maggio 1883 e residente ad Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Grilj Giuseppina fu Giovanni Cotic, nata a S. Michele il 19 marzo 1889, moglie;

Grilj Giuseppina di Davide, nata a S. Michele il 21 settembre 1909, figlia;

Grilj Davide di Davide, nato a S. Michele l'11 febbraio 1911, figlio;

Grilj Giovanni di Davide, nato a S. Michele il 3 marzo 1913, figlio;

Grilj Zorislava di Davide, nata a S. Michele il 18 ottobre 1919, figlia;

Grilj Guglielmo di Davide, nato a S. Michele il 6 ottobre 1921, figlio;

Grilj Marcello di Davide, nato ad Opacchiasella il 28 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6338)

N. 50-61 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Grilj Antonio fu Antonio e fu Tercon Maria, nato a S. Michele (Opacchiasella) il 23 febbraio 1852 e residente a S. Michele n. 19 (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Grilj Francesca fu Antonio Ferfoglia, nata a Voisizza il 18 settembre 1855, moglie;

Grilj Francesco di Antonio, nato a S. Michele il 22 febbraio 1883, figlio;

Grilj Maria di Martino Vizintin, nata a S. Michele il 15 agosto 1889, nuora;

Grilj Bernarda di Francesco, nata a S. Michele il 4 gennaio 1912, nipote;

Grilj Francesco di Francesco, nato a S. Michele l'11 ottobre 1921, nipote;

Grilj Carmela di Francesco, nata ad Opacchiasella il 10 maggio 1923, nipote;

Grilj Olga di Francesco, nata ad Opacchiasella il 16 aprile 1925, nipote;

Grilj Maria di Francesco, nata ad Opacchiasella il 29 aprile 1927, nipote;

Grilj Domenico di Francesco, nato ad Opacchiasella il 19 settembre 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6339)

N. 50-62 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Grilj Giovanni fu Stefano e fu Caterina Cotic, nato a S. Michele (Opacchiasella) il 19 agosto 1888 e residente a S. Michele (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6340)

N. 50-63 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Grilj Leone di Stefano e di Cotic Caterina, nato a S. Michele (Opacchiasella) il 10 agosto 1890 e residente a Gabria (Merna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Grilj Amalia di Giuseppe Devetak, nata a Vallone il 18 settembre 1892, moglie;

Grilj Vittoria di Leone, nata in Jugoslavia il 25 gennaio 1919, figlia;

Grilj Oscar di Leone, nato a Gabria il 18 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6341)

N. 50-64 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Grilj Francesco fu Francesco e fu Trebizan Anna, nato a Vipacco il 27 agosto 1868 e residente a Vipacco n. 179, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Grilj Maria fu Giuseppe Smuc, nata a Zemona il 31 maggio 1879, moglie;
Grilj Francesco di Francesco, nato a Vipacco il 24 marzo 1900, figlio;
Grilj Floriano di Francesco, nato a Vipacco il 17 aprile 1912, figlio;
Grilj Stefania di Francesco, nata a Vipacco il 29 luglio 1920, figlia;
Grilj Marta di Francesco, nata a Vipacco il 5 giugno 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6342)

N. 60-65 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Grilj Giovanni fu Giovanni e fu Nagode Maria, nato a Slappe Zorzi (Vipacco) il 23 novembre 1914 e residente a Slappe Zorzi (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Grilj Giovanna fu Giovanni, nata a Slappe Zorzi il 7 ottobre 1911, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6343)

N. 50-66 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Grilj Giuseppe di Antonio e di Tercan Maria, nato a Vrk il 25 novembre 1856 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6344)

N. 50-67 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Grilj Giuseppina fu Andrea Batistic e di Marussic Giuseppina, nata a Merna il 9 marzo 1881 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Grilj Leopoldo fu Giuseppe, nata a Merna il 15 novembre 1908, figlio;
Grilj Clara fu Giuseppe, nata a Merna il 22 luglio 1912, figlia;
Grilj Giuseppa fu Giuseppe, nata a Merna il 10 gennaio 1915, figlia;
Grilj Luigi fu Giuseppe, nato a Merna il 21 aprile 1919, figlio;
Grilj Ludmilla fu Giuseppe, nata a Merna il 26 agosto 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6345)

N. 50-68 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Grill Luigi fu Giovanni e di Regina Mazzucchin, nato a Gradisca d'Isonzo il 6 dicembre 1877 e residente a Gradisca d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Grill Gioseffa fu Antonio Piau, nata a Gradisca il 26 febbraio 1877, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6346)

N. 50-69 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Grill Serafino fu Giuseppe e della fu Zottig Maria, nato a S. Martino del Carso (Sagrado) il 22 maggio 1896 e residente a San Martino del Carso (Sagrado), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Grill Anna di Michele Visintin, nata a S. Martino del Carso il 7 settembre 1899, moglie;
Grill Lionella di Serafino, nata a Poggio Terzarmata il 19 agosto 1923, figlia;
Grill Sergio di Serafino, nato a S. Martino del Carso il 30 ottobre 1924, figlio;
Grill Giuliano di Serafino, nato a S. Martino del Carso il 21 febbraio 1926, figlio;
Grill Michelina di Serafino, nata a S. Martino del Carso il 19 marzo 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sagrado, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1923 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6347)

N. 50-70 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Grill Giuseppe fu Giuseppe e fu Zian Maria, nato a S. Martino del Carso (Sagrado) il 9 novembre 1884 e residente a S. Martino del Carso (Sagrado), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Grill Maria fu Tomaso Frandolig, nata a Rubbia il 10 agosto 1883, moglie;
Grill Renato di Giuseppe, nato a Poggio Terzarmata il 2 novembre 1910, figlio;
Grill Alice di Giuseppe, nata a Vagna (Austria) l'8 settembre 1917, figlia;
Grill Corina di Giuseppe, nata a Poggio Terzarmata il 24 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sagrado, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6348)

N. 50-71 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Grill Costantino fu Giuseppe e di Zottig Maria, nato a S. Martino del Carso (Sagrado) il 25 settembre 1894 e residente a S. Martino del Carso (Sagrado), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Grill Ambrosia di Agostino Visintin, nata a S. Martino del Carso il 26 agosto 1894, moglie;
Grill Fiorentino di Costantino, nato a Poggio Terzarmata l'8 novembre 1921, figlio;
Grill Novella di Costantino, nata a S. Martino del Carso il 1° gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sagrado, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6349)

N. 50-326 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Pelicon Luigia ved. Batti di Giovanni e di Humar Teresa, nata a Sambasso il 17 giugno 1885 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pellizon ».

Il presente decreto a cur adell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6350)

N. 50-325 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Pelicon Vittoria in Batti di Giovanni e di Humar Teresa, nata a Sambasso il 27 giugno 1894 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pellizon ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6351)

N. 50-72 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Grilj ved. Maria fu Antonio Cotic e della fu Devetak Maria, nata a San Michele (Opacchiasella) il 29 luglio 1878 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grillo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Grilj Stefano fu Stefano, nato a S. Michele il 17 novembre 1901, figlio;
Grilj Olga fu Stefano, nata a S. Michele il 29 gennaio 1909, figlia;
Grilj Anna di Giuseppe Visintin Paulon, nata a S. Martino il 24 marzo 1904, nuora;
Grilj Stefano di Stefano, nato a Opacchiasella il 2 agosto 1927, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6352)

N. 767 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cos Marco, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Pernich, nato a Chercus (Rozzo) il 15 luglio 1884 e abitante a Chercus (Rozzo) n. 40, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Pernich di Biagio e di Antonia Slavich, nata a Rozzo il 18 febbraio 1895, ed alle figlie nate a Rozzo: Emilia, il 4 maggio 1915; Livia, il 25 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4642)

N. 768 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cos Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Anna Sauco, nato a Colmo (Rozzo) il 29 ottobre 1907 e abitante a S. Clemente (Rozzo) n. 28, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla madre Anna Sauco fu Giovanni Maria e di Anna Ghersinich, nata a Colmo il 15 ottobre 1884; ai fratelli nati a Colmo: Antonio, il 19 novembre 1912 e Giovanni, il 15 maggio 1926; nonchè alle sorella nate a Colmo: Maria, il 12 marzo 1911; Giovanna, il 22 novembre 1918; Angela, il 21 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4643)

N. 813-1 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cermaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cermaz Antonio, figlio di Antonio-Giuseppe e di Antonia Marussich, nato a Sorbar (Buie d'Istria) il 21 novembre 1893 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosina Giacovaz di Giovanni e di Maria Braico, nata a Oscurus (Buie d'Istria) il 15 luglio 1899, ed alle figlie nate a Sorbar: Marcella, il 18 aprile 1921; Gina, il 28 marzo 1924; Gemma il 24 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4644)

N. 829 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cinich Giulia ved. di Vincenzo, figlia del fu Antonio Tagliapietra e della fu Zoe Vardabasso, nata a Buie d'Istria il 23 gennaio 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni, nato a Buie il 25 luglio 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4645)

N. 189 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fabrich » (Fabbrich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabrich (Fabbrich) Giovanni, figlio di Angelo e di Antonia Picinich, nato a Lussinpiccolo il 2 dicembre 1887 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Budinich di Marco e di Giovanna Budinich nata a Lussingrande il 1° agosto 1897 ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Norina, il 18 luglio 1909; Alma, il 24 ottobre 1914; Nelda, il 21 agosto 1916; Aldo, nato a Lussingrande il 25 luglio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4648)

N. 189 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Vincenzo, figlio del fu Andrea e della fu Andreana Deccarini, nato a Moschiena il 20 gennaio 1873 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elisabetta Bellavich fu Antonio e fu Elisa Budinich nata a Lussingrande il 13 giugno 1881, ed ai figli nati a Lussingrande: Natalia, il 15 dicembre 1900; Venceslao, il 5 gennaio 1902; Andrea, il 7 novembre 1903; Liubomiro, il 1° maggio 1907; Elisa, il 6 ottobre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4649)

N. 183 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Favrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consuntiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Favrich Antonio, figlio del fu Alessandro e della fu Anna Faciol, nato a Lussinpiccolo il 1° gennaio 1848 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Favri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maurin Nicoletta fu Giovanni e fu Soppa Vienna, nata a Lussinpiccolo il 15 marzo 1853.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4652)

N. 186 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Fabrich » e « Radossich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consuntiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Fabrich Giacomina ved. di Marco, figlia del fu Ilario Radossich e di Domenica Rade, nata a Lussinpiccolo il 5 novembre 1865 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabri » e «Ardossi » (Fabri ved. Giacomina nata Ardossi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta di « Fabri » anche al figlio Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 30 dicembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4653)

N. 178 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Franciscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Franciscovich Marino, figlio del fu Giovanni e di Giuseppina Baldin, nato a Lussinpiccolo il 18 giugno 1885 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Francisco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Torcello fu Isacco e di Adele Nicolich nata a Lussinpiccolo il 25 agosto 1886.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4656)

N. 179 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Franciscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Franciscovich Mercede ved. di Tomaso, figlia del fu Giovanni Braidotti e di Marianna Suttora, nata a Lussinpiccolo il 23 ottobre 1890 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Francisco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Lussinpiccolo: Vilma, il 1° maggio 1915; Aldo, il 21 maggio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4657)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso relativo all'estrazione dei premi per i buoni del Tesoro novennali 1940 e 1941.

Si notifica che il giorno 27 ottobre 1932-X, alle ore 10, avranno luogo, in Piazza Venezia, le estrazioni per l'assegnazione dei premi da L. 1.000.000 e da L. 500.000 ai buoni del tesoro novennali 5 per cento delle cinque serie scadenti nel 1940, autorizzate con R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e con R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, e delle quattro serie scadenti nel 1941, autorizzate con R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e con R. decreto 20 aprile 1932, n. 332.

Il sorteggio dei premi da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 10.000, relativi anche ai buoni del tesoro novennali 1940 e 1941 su indicati, verrà proseguito nei giorni successivi, alle ore 10, in una sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, n. 1, aperta al pubblico.

Il giorno 24 dello stesso mese di ottobre, alle ore 10, pure in una sala al pianterreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra. Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931 del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931-IX, ed ove non siano terminate il detto giorno 24 ottobre continueranno nel giorno successivo 25, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6639)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 199.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 settembre 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.49
Inghilterra. (Sterlina)	67.30
Francia. (Franco)	76.35
Svizzera. (Franco)	375.80
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria. (Shilling)	
Belgio. (Belga)	2.71
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.55
Cecoslovacchia. (Corona)	57.90
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.50
Egitto. (Lira egiziana)	68.50
Germania. (Reichsmark)	4.653
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.42
Olanda. (Fiorino)	7.842
Polonia. (Zloty)	217 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	159.62
Svezia. (Corona)	3.48
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	376.06
Rendita 3,50 % (1906)	77.425
Id. 3,50 % (1902)	73.50
Id. 3 % lordo	52.175
Consolidato 5 %	83.45
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.075
Id. id. Id. 1934	100.95
Id. id. Id. 1940	101.20
Id. id. Id. 1941	101.20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 200.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° ottobre 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.49
Inghilterra. (Sterlina)	67.47
Francia. (Franco)	76.37
Svizzera. (Franco)	375.85
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.712
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.65
Cecoslovacchia. (Corona)	57.95
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.50
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.657
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.40
Olanda. (Fiorino)	7.847
Polonia. (Zloty)	218 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	159.75
Svezia. (Corona)	3.47
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.80
Id. 3,50 % (1902)	73.50
Id. 3 % lordo	52.10
Consolidato 5 %	83.925
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.10
Id. id. Id. 1934	101.25
Id. id. Id. 1940	101.675
Id. id. Id. 1941	101.70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 11)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Cons. 5 % Littorio	521576 70526	1.975 — 3.025 —	Leonelli Francesco fu Giulio, dom. in Festa di Marano (Reggio Emilia); con usuf. a *Sola* Dina di Gaetano, ved. di Leonelli Primo, dom. in Correggio.	Intestata come contro; con usuf. a *Sala* Dina di Gaetano, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 %	169202	215 —	Merlone *Natalino* fu *Alessio*, minore sotto la tutela di Bagnasco Giuseppe fu Francesco, dom. in Asti (Alessandria).	Merlone *Natale-Decimo* fu *Carlo*, minore ecc., come contro.
»	169201	110 —	Merlone Margherita fu *Alessio*, minore ecc., come la precedente.	Merlone Margherita fu *Carlo*, minore ecc., come contro.
Cons. 5 % Littorio	16236	65 —	Trabalzini Sabatino di *Pietro*, dom. in Roma, vincolata.	Trabalzini Sabatino di *Antonio*, dom. in Roma, vincolata.
Cons. 5 %	196819	395 —	Carutti di Cantogno *Umberto* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Carutti di Cantogno Carlo fu Leone, dom. in Rosasco (Pavia), con usuf. al detto Carutti di Cantogno Carlo fu Leone.	Carutti di Cantogno *Uberto* di Carlo, minore ecc. come contro e con usuf. come contro.
» »	266914 266916	580 — 580 —	Allegri Andrea / Allegri Luciana fu *Giovanni*, minori sotto la p. p. della madre Vacanti *Quatterini Laudonica*, ved. Allegri, dom. in Cremona, con usuf. a Vacanti *Laudonica* ved. di Allegri *Giovanni*.	Allegri Andrea / Allegri Luciana fu *Antonio*, minori sotto la p. p. della madre Vacanti *Laudomia* ved. Allegri, dom, in Cremona, con usuf. a Vacanti *Laudomia* ved. di Allegri *Antonio*.
3,50 %	611433	700 —	*De Cusatis* Maria-Emilia di Nicola *moglie* di Brandi Damiano fu Biagio, dom. a Sapri (Salerno).	*Cusatis* Maria-Emilia di Nicola, *minore emancipata sotto la curatela del marito* Brandi Damiano fu Biagio, dom. come contro.
Buono Tesoro Novennale 4ª Serie	295	Cap. 3.000 —	Robusti Alfredo, Alessandrina, *Maria* e Primo fu Primo-Abele, minori sotto la p. p. della madre Farina Matilde ved. Robusti.	Robusti Alfredo, Alessandrina, *Adele* e Primo fu Primo-Abele *o Abele*, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	342512	70 —	Cirillo Angela fu Pasquale, moglie di De Stefano *Vincenzo*, dom. a Cicciano (Caserta), vincolata.	Cirillo Angela fu Pasquale, moglie di De Stefano *Felice-Vincenzo*, dom. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 settembre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6559)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.